

anche l'istituzione delle Banche provinciali dovesse aver luogo mediante una legge. Il Parlamento sanzionò questo principio, ma non dichiarò illegale quello che si era fatto prima, dichiarò solo che d'ora in avanti era più opportuno che le Banche fossero istituite con semplice decreto reale. Nè si dica provenir ciò forse da una differenza fra gli statuti delle Banche di Francia e quelli delle nostre; giacchè tutti coloro che si sono occupati della Banca di Genova, ed il deputato Farina in ispecie, che sicuramente ha studiato a fondo questa questione, possono farmi testimonianza che lo statuto della Banca di Genova fu quasi letteralmente copiato da quello della Banca di Marsiglia, la quale, come già dissi, era stata istituita con decreto reale. Il che pure si dica del Belgio, il quale è attualmente, a mio credere, il paese il più eminentemente costituzionale che si conosca, e che con molto piacere odo citare con lode in questa Camera.

Nel Belgio le società anonime e le Banche sono istituite dal Governo; ed infatti la Banca del Belgio, di cui tengo tra le mani lo statuto, la quale emette biglietti che in ora hanno corso obbligatorio in virtù di una legge, è stata istituita con decreto reale. Anche nel Belgio però si è riconosciuto essere più opportuno che le Banche siano governate da una legge, ed ora sono pochi giorni, il ministro delle finanze ha presentato al Parlamento belgico un progetto di legge per istituire una nuova Banca, nella quale si sarebbero fuse le due che ora esistono in quel paese.

Impertanto, dappertutto dove è in vigore il reggimento costituzionale, le Banche furono sempre riputate da tutti potersi stabilire per semplice decreto reale. Io credo che questi fatti abbiano molta gravità; poichè se in tutti i paesi nei quali esistono istituzioni analoghe alle nostre, in difetto di legge speciale, le Banche possono essere istituite per decreto reale, io più non vedo come si possa sostenere che il decreto, non d'istituzione di una nuova Banca, ma d'unione di due Banche già stabilite, abbia a dirsi illegale.

A ciò poi che rispose già il ministro dell'interno aggiungerò ancora alcuni particolari. È vero che in Inghilterra non si può istituire una società anonima senza che abbia una privata del Parlamento; ma in Inghilterra il Parlamento prende una parte essenzialissima nelle amministrazioni, v'interviene quasi altrettanto quanto il potere esecutivo; in Inghilterra vi è un modo di procedere affatto diverso dal nostro, i deputati si uniscono ordinariamente a mezzogiorno, poi di nuovo dalle 5 ore alla mezzanotte, e così possono disimpegnare gli affari privati e pubblici. Nel 1845 si adottarono 145 *bill*; nel 1846, 455; nel 1847, 555; è però da notare che basta l'intervento di 40 membri per rendere legale una deliberazione della Camera.

Ma se da noi, conservando pel rimanente il sistema quale è, si volesse dare al Parlamento una tale e tanta ingerenza amministrativa, anche nella parte che più specialmente ora ci occupa, renderebbersi quasi impossibile la creazione delle società anonime, le quali collo svolgersi dello spirito di associazione, sono chiamate nel nostro paese a ricevere un grande sviluppo.

Se per fondare una Banca sempre si richiedesse una legge, il Parlamento non avrebbe più il tempo di curare gli interessi generali dello Stato, e le società anonime non aggiungerebbero mai ad ottenere la chiesta approvazione.

Credo di avere a sufficienza dimostrato che le società anonime in generale e le Banche in ispecie non abbiano mestieri delle deliberazioni del Parlamento per essere autorizzate. Ciò premesso, non volendo entrare nel campo della legalità, ma restringermi a far notare come l'onorevole deputato Pesca-

tore sia caduto in errore, quando voleva dimostrare alla Camera che lo statuto della Banca nazionale fosse di molto diverso dallo statuto della Banca di Genova, osserverò che egli diceva che col nuovo statuto la Banca aveva potuto allargare moltissimo il campo delle sue operazioni, acquistando facoltà di scontare su Lione e Parigi. Ma queste facoltà la Banca di Genova già le aveva, il deputato Pescatore non ha avvertito alla legge del 4 giugno 1846, per cui S. M. concede la sovrana sua sanzione ad alcune ampliamenti allo statuto della Banca di Genova.

Dice di più che il nuovo statuto ha fatta facoltà alla Banca nazionale di scontare le cambiali. E questa è certo un'ampliamento; ma errò l'onorevole deputato Pescatore, quando disse che le facoltà concesse alla Banca di Genova fossero ristrette allo sconto della carta su Torino e Genova, giacchè l'articolo 5 delle citate patenti del 4 giugno 1846 dice: « gli effetti pagabili in Ciampieri, Nizza, Alessandria, Vercelli e Novara potranno essere ammessi allo sconto. »

Dunque le principali città dello Stato erano già contemplate nello statuto primitivo della Banca. Se lo statuto della Banca nazionale ha anche allargato questo beneficio alle altre provincie, io credo che non si possa trarre da ciò argomento di rimprovero nè al Governo, nè alla Banca, ma anzi debbasi lodarlo d'aver posto i capitalisti delle minori città in grado di profittare del soccorso della Banca al pari di quelli di Torino e di Genova e delle cinque altre città già contemplate nelle citate lettere patenti.

Io confesso che vi fu una qualche derogazione nell'articolo concernente i conti correnti che portano interesse: tuttavia vi era nelle patenti che istituivano la Banca di Genova e quelle che ampliarono le sue facoltà qualche cosa che tornava allo stesso. Si faceva facoltà alla Banca di scontare le cambiali sopra le borse estere, di mandarle all'incasso e di far anticipare su queste cambiali; e questo non fu mai nella pratica giudicato illegale.

Laonde, io lo ripeto, se nella lettera vi è qualche variazione, qualche ampliamento di poteri, nello spirito io credo non siavi differenza di sorta.

La maggiore derogazione a quanto si diceva è quella relativa alla prorogazione della durata della Banca di Genova e di quella di Torino: ma mi pare che il rinnovamento della società fosse contemplato dall'articolo 5 del loro statuto, il quale diceva che « qualora gli azionisti concorressero nel pensiero di rinnovare la società, il Governo potesse autorizzarli a termini della legge. »

Io credo che tale sia l'interpretazione da darsi all'articolo 5 degli statuti sì della Banca di Torino che di quella di Genova.

Quanto poi al prestito sulle sete, venne, mi pare, bastantemente giudicato dal discorso dell'onorevole ministro dell'interno. Il pegno delle sete è per certo fra i migliori e preferibile forse a quello stesso delle cartelle del debito pubblico, epperò non si può dire che siasi variato lo spirito degli statuti, quando la facilità di prestare fu estesa al pegno delle sete. La Banca di Torino assai prima che fosse approvata voleva chiedere la facoltà di prestare sopra le sete, ma in allora il Governo, il quale aveva le sue casse molto ben fornite, non volle concederglielo, poichè aveva già largamente, e molto più largamente di quanto avrebbe potuto fare la Banca, provveduto ai bisogni del commercio serico. Io credo che questa fu l'unica ragione per la quale al Governo d'allora non parve di dover aderire alla domanda della Banca di Torino di estendere le sue operazioni al commercio serico.

Quanto ho detto mi pare bastevole per rispondere alla questione legale, ben inteso tenendo conto degli argomenti